



**Tribunale di Novara**  
Sezione Civile

Così composto:

Dott. D. Quattrone Presidente

Dott./ssa G. Paronali Giudice

Dott./ssa B. Tolu Giudice

Premesso

- che con decreto in data 21/1/2013 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Sauti e C. srl. il termine di gg 90, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso \_\_\_\_\_
  - ha presentato  non ha presentato i suddetti documenti:
    - piano e documenti ex art. 161 L.F.
    - \_\_\_\_\_;
    - \_\_\_\_\_;
  - ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito;
  - ritenuto che le ragioni della proroga appaiono accoglibili;

P.Q.M.

Assegna a Sauti e C. srl. un ulteriore termine di gg. 60 della comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;

di una memoria che illustri lo stato delle trattative con  
la r.e. Società Seregni Finproaf

Dispone

che il/la ricorrente

a) depositi entro il 15/5/2013 una relazione informativa sull'andamento dell'ordinaria amministrazione, e la sua situazione patrimoniale e finanziaria al 30/4/2013;

b) indichi gli atti di straordinaria amministrazione eventuali autorizzati e compiuti ed il loro ammontare;

Dispone

che il presente decreto sia comunicato

al ricorrente

al/ai creditore/i istante/i per il fallimento;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza  mensile  bimestrale, di una relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa, alla quale dovranno essere allegati, una aggiornata situazione contabile e gli estratti di conto corrente del periodo, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste dal giudice.

Dispone

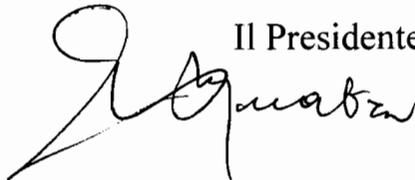
che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)

b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 3/4/2013

Il Presidente  


  
di/di/13  
